



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**(Libero Consorzio Comunale di Enna)**

copia

**ORDINANZA N° 12**

**Del 21-03-2021**

**Oggetto: Emergenza randagismo Misure straordinarie a tutela della pubblica incolumità e salute pubblica. - Ordinanza contingibile -**

**II SINDACO**

*Dott.ssa Francesca Draia*

- Premesso** che il fenomeno del randagismo rappresenta un'emergenza nel comprensorio comunale e che la presenza sul territorio di un gran numero di cani randagi determina anche pericoli per la salute pubblica;
- Premesso** che il fenomeno del randagismo determina, oltre che problemi di pubblica sicurezza urbana, anche danni all'immagine del territorio, pregiudicandone il suo sviluppo turistico;
- Premesso** che nonostante le misure messe in atto dall'Amministrazione comunale (sterilizzazione degli animali catturati sul territorio, adozione dei cani ospiti del canile da parte di privati, etc.), la presenza di cani randagi sul territorio è in crescita costante;
- Premesso**, altresì, che l'abbandono dei cani da parte di soggetti che li detengono sembra essere più frequente, determinando sul territorio l'aumento del numero di animali randagi;
- Premesso** che con legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è stata istituita in Sicilia l'anagrafe canina;
- Premesso** che con precedente Regolamento comunale all'art. 3 sono state emanate le disposizioni e le modalità con cui si è fatto obbligo ai cittadini residenti nel Comune di Valguarnera o ivi dimoranti per un periodo superiore a novanta giorni che siano proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di iscrivere l'animale all'anagrafe canina;
- Premesso** che il Comune, al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono di animali e garantire la pubblica incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana, ha disposto con il citato Regolamento le sanzioni per i proprietari e detentori di cani che, in violazione della legge, non provvedono all'iscrizione all'anagrafe canina;
- Ritenuto**, necessario, al fine di consentire di ridurre il fenomeno dell'abbandono degli animali e del randagismo, che sia opportuno stabilire un periodo di tre mesi entro i quali tutti coloro che non avessero ancora provveduto all'iscrizione all'anagrafe canina del proprio animale possano ottemperare all'obbligo di legge, beneficiando dell'esenzione dall'applicazione della sanzione;
- Ritenuto**, altresì, al fine di tutelare la salute pubblica, che l'obbligo di denuncia di ogni caso di malattia infettiva accertata o sospetta ricade in capo ai proprietari dei cani e che, pertanto, sia necessario porre su quest'ultimi l'obbligo di controllo, da effettuarsi presso gli ambulatori veterinari, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie, relativamente alle malattie trasmissibili animale/uomo – animale/animale;
- Vista** la legge 14 agosto 1991 n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;

**Visto** l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** l’Ordinanza del Ministero della Salute 06/08/2008;

**Vista** l’Ordinanza Ministeriale 03/03/2009;

**Vista** la Direttiva dell’Assessore regionale alla Salute del 12/06/2009;

**Vista** l’Ordinanza Ministeriale 16/07/2009;

**Vista** l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26/11/2009;

### **ORDINA**

- 1) E’ fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di cani, ivi compresi i cani di allevamenti di animali da reddito, residenti e/o dimoranti nel Comune di Valguarnera, qualora non avessero già provveduto, di registrare i propri animali all’anagrafe canina, nei tempi e nelle modalità indicate nella Legge Regionale 15/2000 e nel Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013, che recepisce l’accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013, in materia di “ identificazione e registrazione degli animali d’affezione”;
- 2) Altresì, che dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino ad un periodo massimo di tre mesi i proprietari o detentori di cani residenti e/o dimoranti nel Comune di Valguarnera, che, entro i tempi previsti dalle vigenti disposizioni, non hanno ancora ottemperato all’obbligo di legge, potranno regolarizzare la loro posizione in deroga dalle suddette disposizioni normative;
- 3) Inoltre, che decorsi i suddetti tre mesi del periodo di esenzione dell’applicazione della sanzione, a tutti i proprietari o detentori di cani residenti e/o dimoranti nel Comune di Valguarnera che non hanno iscritto i propri animali all’anagrafe canina saranno applicate le sanzioni nella misura massima prevista dalla legge;
- 4) Infine, che il Comando Polizia Locale in accordo con il Servizio veterinario disporrà le data e le modalità procedurali per adempiere agli obblighi di legge e, contestualmente, per acconsentire a causa della pandemia da Covid-19 il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

**Atteso** che la eventuale inosservanza della presente Ordinanza comporta sanzioni amministrative e penali, come previste dalle norme vigenti,

### **DEMANDA**

alle Forze dell’Ordine l’esecuzione delle disposizioni emanate.

### **INFORMA**

che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso al T.A.R. nei termini previsti dall’art.29 del D. Lgs 02/07/2010 n. 104 ed al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblica notifica all’Albo del presente provvedimento.

La presente Ordinanza viene trasmessa, ai fini dell'esecuzione, a:

- Prefetto di Enna;
- Medici Veterinari ASP n.4;
- Comando Polizia Locale;
- Questura di Enna;
- Comando Provinciale Carabinieri Enna;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza Enna.

Il Resp. del Settore P.M.  
f.to Dott. V. M. La Malfa

**IL SINDACO**

*f. to Dott.ssa Francesca Draì*